



## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019

L'Amministrazione Comunale informa i cittadini interessati che per l'anno 2019 il termine per il versamento dell'ACCONTO dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è fissato per il giorno 16 Giugno (slitta al 17 Giugno) mentre il versamento del SALDO dovrà essere effettuato entro il 16 Dicembre.

L'importo da versare per l'acconto è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre a saldo dovrà essere versata l'intera imposta dovuta per l'anno detratto l'acconto versato.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 13/02/2019 sono state approvate le aliquote per l'esercizio d'imposta 2019.

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle aliquote vigenti per il 2019:

FATTISPECIE	TIPOLOGIA	Aliquota 2019	
		Comune	Stato
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</b>	<i>Categorie catastali A1, A8 e A9 (pagano anche TASI)</i>	5,0 per mille cod. trib. 3912	No
	<i>Altre categorie catastali A</i>	esente	No
	<i>Casistiche particolari:</i>		
	<i>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</i>	esente	No
	<i>Unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</i>	esente	No
	<i>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari</i>	esente	No
	<i>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008</i>	esente	No
	<i>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio</i>	esente	No
	<i>Abitazioni e relative pertinenze appartenenti a personale in servizio permanente presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia posseduto e non concesso in locazione</i>	esente	No
<b>ALTRO FABBRICATO</b>	<i>Categoria catastale D, esclusi D10</i>	3 per mille cod. trib. 3930	7,6 per mille cod. trib. 3925
	<i>Categoria catastale D10 (pagano Tasi)</i>	esente	No
	<i>Altre categorie catastali che non sono fabbricati rurali strumentali</i>	10,6 per mille cod. trib. 3918	No
	<i>Casistiche particolari:</i>		
	<i>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</i>	10,6 per mille base imponibile ridotta del 50% cod. trib. 3918	No
	<i>Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	10,6 per mille base imponibile ridotta del 50% cod. trib. 3918	No
	<i>Fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni</i>	10,6 per mille base imponibile ridotta del 50% cod. trib. 3918	No
	<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario art. 43 tuir 917/86</i>	10,6 per mille cod. trib. 3918	No
	<i>Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431</i>	9,6 per mille cod. trib. 3918	No

	<i>Immobili locati</i>	10,6 per mille cod. trib. 3918	No
	<i>Immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita - beni merce</i>	esente	No
	<i>Fabbricati rurali strumentali (pagano Tasi)</i>	esente	No
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<i>Coltivatore diretto - Iap</i>	esente	No
	<i>Diverso da coltivatore diretto – iap titolari di terreno ricadente in aree non montane circ. mef 9/1993</i>	10,6 per mille	No
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<i>Casistica tipo</i>	10,6 per mille	No

Dall'IMU dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, **200 €** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Il codice catastale del comune da riportare nel modello F24 di versamento è **I027**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/4/2012:

- per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Per approfondimenti e chiarimenti è presente nel sito del Comune [www.comune.sanmauropascoli.fc.it](http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it) la sezione "Portale per il cittadino – fiscalità locale partecipata", alla quale si accede previa registrazione, che offre altresì la possibilità di utilizzare un semplice programma per il calcolo dell'Imu, della Tasi e di visualizzare le bollette Tari emesse dall'Ente. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi (Tel. 0541/936032).

San Mauro Pascoli, li 21.05.2019

Il Responsabile del Settore Contabile  
*Dott. Alberto Merante*